



PROBLEMATICHE FORENSI E ASSICURATIVE

DEONTOLOGIA MEDICA

UNA POSSIBILE RILETTURA ALLA LUCE DELLA MODERNA RADIOLOGIA

<http://dx.doi.org/10.26413/ilradiol.04201761>



Zairo
Ferrante

Ho letto con molto interesse un articolo del Collega, Medico Radiologo, Filippo Mangiapane, pubblicato sull'ultimo numero (n° 03-2017) de "Il Radiologo".

Il Dott. Mangiapane nel suo intervento, dal titolo "Tra etica e deontologia: tempo di elezioni agli Ordini dei Medici", dopo una breve panoramica sui "principi fondamentali" che governano la professione Medica, ha focalizzato la sua attenzione proprio sulla Radiologia; disciplina che, allo stato attuale, può pacificamente definirsi uno tra i migliori esempi di fusione tra "Ars medica" e "progresso".

Ovviamente, sia gli oneri che gli onori derivanti da questa compenetrazione devono necessariamente essere ascritti al Medico Radiologo.

Quando oggi si parla di Deontologia, ossia di tutti i "principi e regole che [...] gli iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri [...] devono osservare nell'esercizio della professione"¹, non possiamo non tenere conto dello stato dell'arte in ambito tecnico-scientifico.

Quando si discute di argomenti come (e solo per citarne alcuni) la prescrizione e trattamento terapeutico², la sicurezza del Paziente e la prevenzione del rischio clinico³, l'accanimento diagnostico e le competenze professionali^{4,5}, l'informazione del Paziente e l'acquisizione del consenso^{6,7}, occorre necessariamente fare i conti con la moderna radiologia.

E' a dir poco assurdo (per non dire offensivo) parlare di appropriatezza diagnostica e di rischio/danno biologico (anche in considerazione dell'ultima direttiva Europea in materia di radiazioni⁸), senza ascoltare il parere degli "Esperti del settore", ovvero dei Professionisti formati per dedicarsi quotidianamente a tali attività.

Ecco perché, concordando pienamente con quanto riportato nell'articolo del Collega, risulta assolutamente necessario che tutti noi Medici Radiologici prendiamo atto di tali situazioni e ci impegniamo, con responsabilità e sfruttando tutti i mezzi e le sedi a disposizione (OMCEoO compresi), a difendere la nostra Professione dai continui attacchi ed ingerenze esterne, che ci vorrebbero sempre più spettatori e sempre meno attori del nostro "sapere".

Fermamente convinto che i tempi siano ormai maturi per "ri-appassionarci" ad alcuni argomenti che, riletta alla luce del progresso, potrebbero tranquillamente essere inseriti in un nuovo (anche se per noi non innovativo) "**Codice di Deontologia Radiologica**". ■



BIBLIOGRAFIA - NOTE INTEGRATIVE

1. **"Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
2. **Estratto Art. 13 "Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - : - **Prescrizione e trattamento terapeutico** - La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicocientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. [...] acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
3. **Estratto Art. 14 "Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - **Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico** - Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili [...] costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
4. **Art. 16 "Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - **Accanimento diagnostico-terapeutico** - Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
5. **Estratto Art. 21 "Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - **Competenza professionale** - Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità [...] avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.
6. **Estratto Art. 33 Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - **Informazione al cittadino** - Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. [...] Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. [...] fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
7. **Estratto Art. 35 Codice di Deontologia Medica" - 16 Dicembre 2016** - **Acquisizione del consenso** - Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. [...] Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita [...].
8. **La direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013**, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Uff. dell'Unione Europea (17/01/2014) ma **gli Stati membri potranno conformarsi alla direttiva entro il 6 febbraio 2018.** ■